

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO PER LA DICIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11 Maggio 2022

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione delle norme e principi di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti, disciplina i presupposti e le procedure per l'assunzione da parte del Comune degli oneri di difesa dei dipendenti, del segretario generale e degli amministratori dell'Ente per procedimenti giudiziari aperti nei loro confronti per responsabilità civile, penale, amministrativa contabile per fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali,

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, o in stato di quiescenza, per fatti verificatisi in costanza di rapporto, nonché al Segretario Generale per fatti verificatisi durante e in connessione al servizio prestato presso il Comune, e agli amministratori del Comune (Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta comunale, Presidente del Consiglio comunale), in caso di apertura nei loro confronti di procedimenti giudiziari in sede civile, penale, amministrativa e contabile per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e/o del mandato e all'adempimento di compiti d'ufficio.

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente (es. professionisti o collaboratori esterni, lavoratori interinali, ecc.) e i soggetti esterni anche se componenti di organi consultivi o commissioni.

Il patrocinio e il rimborso delle spese legali non può essere concesso in caso di procedimento giudiziario azionato nei confronti dell'Ente dal dipendente o dal segretario generale o dall'amministratore.

Art. 3

Presupposti patrocinio legale

Il patrocinio legale può essere riconosciuto ai dipendenti comunali e al segretario generale quando si verifica l'apertura nei loro confronti di un procedimento di responsabilità civile o penale in caso di sussistenza congiunta di tutti i seguenti indefettibili presupposti:

- a) rapporto organico e di servizio (a tempo indeterminato o determinato) al momento della commissione degli atti o fatti oggetto del giudizio;
- b) connessione diretta ed inequivocabile degli atti o fatti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e/o con l'assolvimento di mansioni e doveri d'ufficio, nonché con i fini e interessi propri dell'Ente;

c) carenza di conflitto di interesse con l'Ente.

La situazione di conflitto di interessi si configura in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto una condotta contraria agli interessi propri dell'Ente ovvero nei casi in cui abbia agito per un proprio personale interesse diverso da quello del Comune.

Il conflitto di interessi si ritiene a titolo esemplificativo sussistente nei casi: di procedimento giudiziale (civile, penale, contabile) attivato dall'Ente, di rilevanza disciplinare del fatto contestato, di costituzione di parte civile del Comune nei confronti del richiedente, di conflitto tra le finalità dell'azione del richiedente e l'interesse dell'Ente, di mancata riconducibilità diretta dell'atto e/o fatto al Comune.

La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il diritto alla tutela e al rimborso delle spese ex post in caso di definitiva conclusione favorevole del procedimento giudiziario e di sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge o dal regolamento.

Non potrà essere riconosciuto il patrocinio legale e il rimborso delle spese ai Segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001.

Art. 4 Istanza

Il dipendente/il segretario generale per potere essere ammesso al patrocinio e al rimborso delle spese, deve informare tempestivamente l'Amministrazione del procedimento giudiziario a proprio carico.

L'istanza per l'ammissione al patrocinio legale o per il rimborso delle spese deve essere presentata a pena di decadenza nel termine massimo di giorni novanta dalla notifica del primo atto giudiziario che comporti l'esposizione all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, salvo comprovato legittimo impedimento, e deve contenere:

- Dati anagrafici e di servizio del richiedente;
- Richiesta di ammissione al patrocinio e/o al rimborso delle spese con indicazione del procedimento giudiziario ed illustrazione dei fatti che vi hanno dato origine;
- copia dell'atto giudiziario notificato e di ogni altra documentazione in merito al procedimento di che trattasi;
- nominativo del legale prescelto;
- richiesta di condivisione e gradimento da parte dell'Amministrazione della scelta del legale, in caso di istanza di ammissione al patrocinio legale ex ante;
- impegno a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni;
- preventivo di spesa del legale prescelto, con specifica delle diverse fasi, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, debitamente datato e firmato.

Art. 5

Procedimento per l'ammissione al patrocinio legale e per il rimborso

L'istanza per l'ammissione al patrocinio legale potrà essere accolta ove vengano ritenuti sussistenti ex ante tutti i presupposti elencati all'art. 3 (inclusa l'assoluta insussistenza anche potenziale di conflitto di interessi con l'Ente), il legale indicato dal richiedente venga previamente ritenuto di comune gradimento e si ravvisi l'esistenza di un'esigenza di tutela di interessi e diritti del Comune.

Il provvedimento motivato di riconoscimento del patrocinio legale è di competenza del Responsabile del Settore Affari Legali.

In caso di ammissione al patrocinio legale l'Amministrazione si assume direttamente gli oneri legali sin dall'apertura del procedimento e pertanto sarà direttamente titolare del rapporto di conferimento dell'incarico al legale scelto dall'istante per il quale è stato chiesto ed ottenuto il previo gradimento e consenso dell'Amministrazione.

A tal fine l'istante potrà individuare l'avvocato di sua fiducia tra i professionisti inseriti nell' "*Elenco di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di difesa del Comune di Misterbianco*", istituito in attuazione del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente approvato con Deliberazione della Commissione straordinaria n. 35/2020, ovvero altro legale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento per l'inserimento nel predetto elenco e che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'Ente.

Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri di tutela legale, dei conseguenti aspetti economici è direttamente titolare l'Amministrazione sin dall'apertura del procedimento giudiziario; ne deriva pertanto l'obbligo per l'istante e per il legale ritenuto di comune gradimento di sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l'incarico, ove dovrà essere indicato il compenso dovuto al professionista per il caso concreto, articolato per fasi di giudizio, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come preventivato nell'istanza di cui al precedente art. 4.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale. Qualora il dipendente/segretario generale intenda nominare un altro legale di sua fiducia, a supporto del legale già indicato col consenso dell'Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

Il dipendente/segretario generale, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico

dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa eventualmente anticipati o sopportati direttamente dall'Amministrazione. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente/segretario generale.

La convenzione dovrà disciplinare anche l'obbligo di restituzione in caso di provvedimento sfavorevole a carico del dipendente o del segretario.

Il Responsabile del Settore Affari Legali, qualora non ritenga sussistere ex ante tutti i presupposti per l'ammissione al patrocinio legale, anche per presunto conflitto di interessi, può limitarsi a prendere atto dell'istanza con riserva di valutazione all'esito del giudizio ai fini del rimborso postumo delle spese sostenute, in caso di definitiva conclusione favorevole del procedimento giudiziario (come di seguito specificato all'art. 6) e ove vengano ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 3.

Le spese verranno rimborsate come da preventivo e comunque sempre nei limiti dei parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi ed esclusivamente per le attività difensive effettivamente espletate.

Per il riconoscimento del rimborso postumo è necessario il rispetto degli obblighi di informazione e di comunicazione come previsti dall'art. 4 e nei termini ivi indicati

Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese, fermo restando il rispetto dell'art. 4, è necessario che il richiedente trasmetta:

- Copia della sentenza o del provvedimento di definizione con esito favorevole del giudizio come previsto dall'art.6, con attestazione di intervenuta definitività.
- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o da altri soggetti.
- Parcella/fattura analitica quietanzata, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come già preventivamente trasmessa a corredo dell'istanza, con visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza del professionista incaricato.

In ogni caso l'Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti nella misura minima prevista.

Il procedimento di rimborso delle spese di difesa si conclude con il provvedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso corredata da tutta la documentazione sopra specificata.

Il termine indicato nel precedente comma è sospeso nell'ipotesi di supplemento istruttorio richiesto.

Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il richiedente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Comune dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza.

Il rimborso viene riconosciuto esclusivamente in favore del dipendente /segretario.

L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente/ segretario, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente/segretario risulti beneficiario di polizze assicurative per il rischio di spese giudiziarie.

Art. 6 **Esito favorevole del giudizio**

Per esito favorevole del giudizio ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- con riferimento al processo penale, qualora lo stesso sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. ed in particolare *“perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero perché il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione”*, ovvero qualora il procedimento venga archiviato in sede di indagini preliminari o nella fase dell'udienza preliminare, qualora venga esclusa la responsabilità del dipendente/ segretario.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento, estinzione del reato per intervenuta oblazione) non danno titolo per il pagamento e/o rimborso delle spese di difesa sostenute.

- Con riferimento al procedimento civile/amministrativo qualora con la sentenza che definisce il procedimento il dipendente o amministratore o segretario venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per i fatti o gli atti contestati.

Art. 7 **Amministratori**

Agli Amministratori (Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta comunale, Presidente del Consiglio comunale) può essere riconosciuto il rimborso delle spese legali in caso di apertura nei loro confronti di procedimenti giudiziari in sede civile, penale, amministrativa per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del loro mandato in caso di sussistenza delle seguenti condizioni:

- conclusione favorevole del procedimento come previsto dall'art. 6.
- assenza di conflitto con l'Ente.
- presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
- assenza di dolo o colpa grave.

Non potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese legali nel caso in cui il Comune abbia provveduto ad assicurare gli amministratori per la tutela legale.

Per potere essere ammesso al rimborso delle spese l'amministratore deve informare tempestivamente

l'Ente del procedimento giudiziario a proprio carico.

L'istanza per il rimborso delle spese deve essere presentata a pena di decadenza nel termine massimo di giorni novanta dalla notifica del primo atto giudiziario che comporti l'esposizione all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, salvo comprovato legittimo impedimento, e deve contenere:

- Dati anagrafici e carica rivestita dal richiedente;
- Richiesta di ammissione al rimborso delle spese con indicazione del procedimento giudiziario ed illustrazione dei fatti che vi hanno dato origine;
- copia dell'atto giudiziario notificato e di ogni altra documentazione in merito al procedimento di che trattasi;
- nominativo del legale prescelto;
- impegno a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni, ovvero di non essere beneficiario di polizza assicurativa stipulata dal Comune per la tutela legale.
- preventivo di spesa del legale prescelto, con specifica delle diverse fasi, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, debitamente datato e firmato.

Per il riconoscimento del rimborso è necessario il rispetto degli obblighi di informazione e di comunicazione come sopra indicati.

Le spese verranno rimborsate come da preventivo e comunque sempre nei limiti dei parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi ed esclusivamente per le attività difensive effettivamente espletate.

Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese, fermo restando il rispetto dei predetti obblighi di informazione è necessario che l'amministratore trasmetta:

- Copia della sentenza o del provvedimento di definizione con esito favorevole del giudizio come previsto dall'art.6, con attestazione di intervenuta definitività.
- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o da altri soggetti.
- Parcella/fattura analitica quietanzata, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come già preventivamente trasmessa a corredo dell'istanza, con visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza del professionista incaricato.

In ogni caso l'Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti nella misura minima prevista.

Il procedimento di rimborso delle spese di difesa si conclude con il provvedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso corredata da tutta la documentazione sopra specificata.

Il termine indicato nel precedente comma è sospeso nell'ipotesi di supplemento istruttorio richiesto.

Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il richiedente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Comune dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza.

Il rimborso viene riconosciuto esclusivamente in favore dell'amministratore.

L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi all'amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali egli risulti beneficiario di polizze assicurative stipulate dallo stesso per il rischio di spese giudiziarie.

Art. 8 Giudizi contabili

Per i giudizi avanti alla Corte dei Conti il presente regolamento si applica esclusivamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune dell'inizio del procedimento giudiziario a carico del dipendente/amministratore/segretario, con allegata copia dell'atto giudiziario di avvio del procedimento di responsabilità, della dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni.

L'eventuale rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento verrà effettuato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Non sono rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge davanti al procuratore regionale.

Art. 9 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente nella

sezione “Amministrazione Trasparente” ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.